

CIRCOLARE N. 5/2020

11 aprile 2020

DPCM 10 APRILE 2020 – CHI RIAPRE IL 14 APRILE

L'atteso Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 10 aprile che allunga le misure di contenimento dell'epidemia di coronavirus al **3 maggio** allenta le maglie del *lockdown* consentendo la riapertura, a partire dal 14 aprile, di alcune attività non considerabili di prima necessità.

L'elenco completo delle riaperture si coglie soltanto negli allegati del Dpcm che viene allegato a questa circolare.

Il DPCM indica che sono sospese le attività commerciali al dettaglio ad eccezione della vendita di generi alimentari, le edicole, le librerie, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, i distributori di carburante, le apparecchiature informatiche, la ferramenta il materiale elettrico e termoidraulico, gli articoli igienico sanitari, gli articoli per illuminazione, le profumerie e prodotti per l'igiene personale, il materiale per l'ottica e per la fotografia, i saponi e detersivi, i vestiti per bambini e neonati e qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono. Saranno aperti ingrossi di carta e cartone e articoli di cartoleria, alimentari e bevande, materiale da antincendio (si veda l'elenco completo nell'allegato n. 1 al DPCM).

Continuano a restare sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, mentre resta consentita la ristorazione con la sola consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l'attività di confezionamento e di trasporto. Restano sospese le attività di parrucchieri, barbieri e estetisti. Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che forniscono beni e servizi.

Continuano a stare aperti studi di commercialisti e di avvocati, le attività professionali, scientifiche e tecniche, gli studi veterinari, gli studi di architettura e di ingegneria.

E' consentita l'attività di cura e manutenzione del paesaggio, riparazione dei computer, riparazione di telefonia, riparazione di elettrodomestici, installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazioni, manutenzioni e riparazione di autoveicoli e motocicli.

Il Decreto specifica che sono sospese le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 3 al DPCM. Le attività sospese possono comunque proseguire se

organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Il Prefetto, su richiesta dell'impresa, può autorizzare la prosecuzione dell'impresa se funzionale ad assicurare la continuità della filiera. Per le attività sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali di personale dipendente o terzi delegati per attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, è consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Il Dpcm introduce anche una serie di misure per ridurre le possibilità di contagio durante la spesa all'interno dei punti vendita, dai guanti monouso, al gel per disinfettare le mani che dovrà essere disponibile accanto alle casse, fino alle mascherine per i lavoratori, alla distanza di sicurezza tra una persona ed un'altra di almeno un metro, oltre che ad un preciso vademecum da utilizzare da ciascuna persona per la sicurezza personale e dei terzi (si veda l'allegato n. 4).

Lì, 11 aprile 2020

I Professionisti dello Studio